



Comune di Sambuca Pistoiese
(Provincia di Pistoia)

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 24 DEL 28/04/2010**

**OGGETTO: RIDUZIONE DI PREZZO SUL GASOLIO DA RISCALDAMENTO E G.P.L. IN
ZONE NON METANIZZATE - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI RETE DEL METANO IN
TUTTO IL TERRITORIO.**

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **19.30** in Sambuca Pistoiese nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

<u>Nominativo Consigliere</u>	<u>Stato</u>	<u>Nominativo Consigliere</u>	<u>Stato</u>
MELANI MARCELLO	Pres.	VICERDINI CLAUDIO	Pres.
FILIPPINI DIEGO	Pres.	VERUCCHI FRANCA	Pres.
ZOBBI FILIPPO	Pres.	BORGOGNONI DINO	Pres.
CECCARELLI DORETTA	Pres.	TONINELLI CLAUDIO	Pres.
BERTI MAURIZIO	Pres.	NICCOLINI VERONICA	Pres.
PIERACCINI LUCA	Pres.	TADDEI VANNA	Pres.
CECCUTI ATTILIO	Pres.		

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 13
Assenti n. 0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. **MELANI MARCELLO** nella sua qualità di **Sindaco**;

Partecipa il **Segretario Comunale - DR.SSA D'AMICO DONATELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri **VICERDINI CLAUDIO** **CECCUTI ATTILIO** **NICCOLINI VERONICA**;

La seduta e' pubblica.

Il Sindaco

MELANI MARCELLO

Il Segretario Comunale

DR.SSA D'AMICO DONATELLA




REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area LL.PP. e Patrimonio a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

ESPRIME

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Cecchini Marco



REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area XXXXXXXXX a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

ESPRIME

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

La sottoscritta, Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

ESPRIME

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla presente deliberazione.

La Responsabile del Servizio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il Sindaco

MELANI MARCELLO



Il Segretario Comunale

DR.SSA D'AMICO DONATELLA





IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Sindaco che riferisce in particolare che sarà data pubblicità del beneficio previsto dalla legge circa la riduzione del prezzo del gasolio e del GPL nelle zone climatiche E prive della rete del gas metano;

Richiamata la deliberazione della G.M. n.34 del 21/04/2010 che dichiarava l'inesistenza in tutto il territorio comunale della rete del gas metano;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1999 "Individuazione dei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DP 26 agosto 1993 n.412 nel cui elenco è ricompresso il Comune di Sambuca Pistoiese;

Richiamata la L.448/98 con la quale il legislatore ha inteso limitare la concessione dell'agevolazione sui consumi di gasolio e GPL solo ai Comuni di fascia climatica E dove, in assoluto, risulti assente la distribuzione di gas metano, oltre, naturalmente, ai Comuni di fascia F;

Considerato che nel Comune di Sambuca Pistoiese risulta assente, in assoluto la rete del gas metano, per cui il beneficio della riduzione del prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento è applicabile, secondo l'art.4 del D.L. 268/2000 convertito, con modificazioni, dalla L.354/2000;

Richiamata altresì la nota dell'Agenzia delle Dogane del 12 aprile 2010;

Richiamata la relazione rimessa dal responsabile dell'U.T.C. area lavori pubblici e patrimonio che si allega sub "A";

Visto il parere espresso dal responsabile dell'U.T.C. Area lavori pubblici e patrimonio;

A voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- Di prendere atto della deliberazione della G.M. n. 34 del 21/04/2010 che dichiarava l'inesistenza della rete del gas metano in tutto il territorio comunale ai fini della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL nelle zone climatiche E;
- Di far propria la dichiarazione della Giunta Comunale e dichiarare l'inesistenza della rete del gas metano nel territorio comunale;

Il Sindaco

MELANI MARCELLO

Il Segretario Comunale

DR.SSA D'AMICO DONATELLA



Comune di Sambuca Pistoiese

Delibera di Consiglio Comunale numero 24 del 28/04/2010

- Di specificare che ricadendo il territorio di Sambuca Pistoiese nella fascia climatica E è applicabile il beneficio della riduzione del prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile da riscaldamento secondo le normative vigenti in materia;
- Di rendere tale atto immediatamente eseguibile con ulteriore votazione unanime e palese.

Il Sindaco

MELANI MARCELLO

Il Segretario Comunale

DR.SSA DIAMICO DONATELLA



Allegato "A" alle
delib. CC n° 24 del 28/4/2010

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Indirizzo: Piazza Sandro Pertini, 1 - C.A.P. 51020 - Sambuca P/se ; E-Mail: ut@comune.sambuca.pt.it
Fax. 0573/893737 Tel. Centralino 0573/893716, uff. Tecnico e Polizia 0573/893781

Sambuca Pistoiese 15 aprile 2010

Oggetto: Esatta applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c) delle legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Riduzione di prezzo (sconto) sui prodotti gasolio da riscaldamento e GPL in zone non metanizzate.

DATO atto che in questo periodo si ricevono molte persone con fax simili di dichiarazioni sostitutive per dichiarare i requisiti o meno sugli sconti in oggetto indicati, oppure si ricevono analoghe telefonate, in entrambi i casi chiedono gli estremi della deliberazione Consiliare regolamentante la materia;

Considerato che il Comune di Sambuca Pistoiese è inserito fra i comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 10 lett. C) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" il legislatore ha inteso limitare la concessione dell'agevolazione sui consumi di gasolio e GPL, solo ai comuni di fascia climatica E, dove, in assoluto, risulti assente la distribuzione di gas metano, oltre, naturalmente, ai comuni di fascia F;

Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 1999 "Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412" nel cui elenco il Comune di Sambuca Pistoiese è compreso;

Vista la direttiva dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 R.U. in data 31 dicembre 2009;

Considerato che nel Comune di Sambuca Pistoiese, in assoluto, risulta assente la rete di distribuzione di gas metano, per cui il beneficio della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento è applicabile, secondo l'art. 4 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2000, n. 354;

Vista in ultimo la nota 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle Dogane, che si allega;

Si chiede l'adozione di apposita deliberazione per la regolazione degli sconti in argomento, precisando che l'intero territorio del Comune di Sambuca Pistoiese ricade in fascia climatica E dove, in assoluto, per l'intero territorio comunale risulta assente la distribuzione di gas metano per cui applicabili le agevolazioni sui consumi di gasolio e GPL per uso di riscaldamento ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 448 del 1998.

Si resta in attesa di determinazioni in merito.

L'UFFICIO TECNICO
COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE (Geom. Cecchini Marco)
UFFICIO TECNICO



Il Responsabile del Servizio

Geom. Marco Cecchini -

Nota 12/04/2010 - Agenzia delle Dogane

**Esatta applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448
modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488**

Allegato

--- § ---

Agenzia delle Dogane, nota 12 aprile 2010, prot. n. R.U. 41017

L'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto una riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate, dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare.

Al fine di superare le difficoltà relative all'interpretazione del concetto di "frazione" contenuto nella norma predetta, nell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354 e come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge n.388 del 23 dicembre 2000, venne precisato che per "frazioni di Comuni" si devono intendere "le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse".

Con il successivo articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i predetti benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale".

In tal modo, il campo applicativo dell'agevolazione è stato esteso anche alle porzioni edificate ubicate nel centro abitato.

Tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata, quindi, finora riconfermata, di anno in anno, in sede di legge finanziaria.

Il mancato richiamo del predetto articolo 13, comma 2 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nella legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n.191), comporta, adesso, sui prodotti di cui sopra, la non applicazione della riduzione di prezzo alle "frazioni parzialmente non metanizzate" comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale.

L'esclusione delle zone in questione ha provocato numerose difficoltà operative dovute a fattispecie in cui gli utenti finali non possono determinare oggettivamente l'appartenenza all'una o all'altra zona in quanto, in forza della predetta normativa di settore, i Comuni negli atti consiliari sono tenuti a distinguere esclusivamente le zone metanizzate da quelle non metanizzate.

Non sempre però all'interno di tali zone viene individuata l'effettiva posizione geografica delle abitazioni che hanno diritto all'agevolazione, con la conseguenza che, in tal modo, vengono a generarsi evidenti dubbi interpretativi sulla concreta applicazione del beneficio fiscale sia da parte degli operatori di settore che dei destinatari finali, nonché, a volte, degli stessi Enti comunali interessati.

Infatti, mentre per quanto riguarda la definizione di "centro abitato", in assenza di una specifica



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

MELANI MARCELLO

Il Segretario Comunale

DR.SSA DIAMICO DONATELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'**ALBO PRETORIO** del Comune per quindici (15) giorni consecutivi.

Sambuca Pistoiese, li **14 MAG. 2010**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Aldo Bianchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ex art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'**ALBO PRETORIO** del Comune per quindici (15) giorni consecutivi, e contro di essa non sono stati presentati ricorsi od opposizioni.
Sambuca Pistoiese, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Aldo Bianchi